

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON "LA PARTE CENTRALE IN BASSO" DEL SETTORE "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO MILAN/LAZIO DEL 24.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 29.4.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio di Formello (Roma) specificando l'obbligo di disputare una gara priva di spettatori nei settori 47 B e 48 B della Curva Nord, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2bis CGS.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERETOUT JORDAN MARCEL SEGUITO GARA EMPOLI/FIORENTINA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 28.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 217 del 30.4.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter riduce la sanzione dell'ammenda a € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MITCHELL DIJKS SEGUITO GARA MILAN/BOLOGNA DEL 6.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Stefano Agamennone – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/MONZA DELL'8.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/Clt del 9.05.2019)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari così dispone:

- riduce la sanzione alla sola ammenda di € 2.000,00 al sig. Giulini Tommaso;
- riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00 alla società.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALCIATORE IONITA ARTUR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ionita Artur riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara
Dispone la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina